



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

Ordinanza SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

n. 43 del 31/03/2025

Oggetto: MODIFICHE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) DEL CASTELLO DI MONTERIGGIONI – MODIFICA DEGLI ORARI DI ACCESSO AI VEICOLI CHE ESEGUONO CARICO E SCARICO MERCI E DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI TAXI E N.C.C.

Il Responsabile

PREMESSO CHE:

- con delibera della Giunta Comunale n. 189 del 11/04/1995, è stata classificata Zona a Traffico Limitato l'area interna alla cinta muraria del Castello di Monteriggioni;
- con delibera della Giunta Comunale n. 51 del 24/03/2011, per volontà della G. C. è stato proceduto ad una revisione della Zona a Traffico Limitato nell'area interna alla cinta muraria del Castello di Monteriggioni;
- con ordinanze n. 32 del 24/06/1995, n. 68 del 24/06/1998 n. 30 del 01/07/2000, n. 31 del 30/04/2011, n. 32 del 04/05/2011 sono stati stabiliti i criteri e i requisiti necessari per il transito e la sosta dei veicoli;
- con ordinanza n. 10 del 17/03/2015 sono state apportate modifiche all'accesso alla ZTL riguardanti proprietari di appartamenti non residenti, Taxi e NCC;
- con ordinanza n. 63 del 09/07/2016 sono state apportate modifiche all'accesso alla ZTL riguardanti gli orari dei veicoli che eseguono il carico e lo scarico delle merci;
- con delibera della Giunta Comunale n. 61 del 27.03.2025 “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DISCIPLINARE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO CENTRO STORICO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 187 DEL 24.12.2024 Modifiche e disposizioni operative per il controllo telematico degli accessi” è stato modificato ed integrato il precedente disciplinare che regola la circolazione e la sosta dei veicoli all'interno della cinta muraria del Castello di Monteriggioni, definita Z.T.L. CASTELLO DI MONTERIGGIONI, in vista dell'attivazione del sistema omologato per il controllo degli accessi nelle zone a traffico limitato (c.d. varco elettronico) che fa parte integrante della presente ordinanza;

CONSIDERATO che è stato, pertanto, indispensabile apportare delle modifiche alle precedenti ordinanze che regolamentavano la disciplina della circolazione veicolare all'interno della Z.T.L. del Castello, riguardanti alcune categorie di veicoli/utenti;

TENUTO, altresì, conto che, con l'adozione del disciplinare è stato necessario procedere ad una revisione di tutte le categorie indicate nello stesso, assoggettate al rilascio delle autorizzazioni per il transito e la sosta all'interno della Zona a Traffico Limitato, nell'area interna alla cinta muraria del Castello di Monteriggioni;

SENTITE le direttive dell'Amministrazione Comunale tendenti a disciplinare in maniera più estensiva gli orari di accesso alla ZTL per i veicoli che effettuano carico e scarico delle merci, ed in particolare permettere l'accesso nei seguenti orari: ore 07:00-11:00 nei giorni feriali e vietare l'accesso alla ZTL per carico e scarico merci in qualsiasi orario nei giorni festivi;

RITENUTO opportuno, non solo per la riduzione del tasso di inquinamento atmosferico ma anche per la tutela della monumentalità e della rilevanza architettonica dei luoghi, per regolare i flussi veicolari in un piccolo centro storico come quello del Castello di Monteriggioni, di vietare la circolazione dei Taxi e N.C.C. all'interno della predetta zona a traffico limitato;

PRESO ATTO di quanto disposto nella deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 27.03.2025 "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DISCIPLINARE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO CENTRO STORICO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 187 DEL 24.12.2024 Modifiche e disposizioni operative per il controllo telematico degli accessi"

VALUTATO che la necessità di tutelare la sicurezza della circolazione, la salute delle persone, l'ordine pubblico, il patrimonio culturale e ambientale che giustificano l'adozione del provvedimento,

VISTI gli artt 5, 6, 7 e 159 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

VISTA la propria competenza all'adozione del presente atto in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 del 27.06.2024 con il quale si incarica la sottoscritta Responsabile del Servizio Polizia Municipale;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, di modificare le norme che regolano la circolazione veicolare nella Zona a Traffico Limitato del Castello di Monteriggioni per le seguenti categorie:

CARICO/SCARICO: i veicoli che eseguono operazioni di carico e scarico delle merci all'interno della ZTL del Castello di Monteriggioni potranno accedere esclusivamente nei seguenti giorni ed orari: **dalle ore 07:00 alle ore 11:00 di tutti i giorni feriali;**

TAXI E N.C.C.: il divieto di circolazione all'interno della zona a traffico limitata Castello di Monteriggioni.

DISPONE

1. La presente ordinanza è resa pubblica mediante l'apposizione dei prescritti segnali previsti dal D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione attuazione, di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495 ed in particolare dovranno essere

apposti pannelli integrativi ai divieti di transito indicanti espressa indicazione della presenza di deroghe al divieto;

2. L'Ufficio Tecnico Comunale, Area Tecnica LL.PP., è incaricato degli adempimenti della posa in opera e della manutenzione della citata segnaletica, anche di preavviso e di indicazione, nel rispetto D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione attuazione, di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
3. È abrogata ogni altra ordinanza in contrasto con la presente.
4. Copia della presente ordinanza venga inviata per quanto di competenza all'Ufficio Tecnico Comunale, Area Tecnica LL. PP.

COMUNICA

Entro il termine di cui al punto precedente potrà essere inoltre presentato ricorso al T.A.R. Toscana, per motivi di competenza, eccesso di potere o per violazione di legge nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

A norma della legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante del Servizio Polizia Municipale.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante l'apposizione dei prescritti segnali ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione attuazione, di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495 ed in particolare dall'art. 179 di quest'ultimo decreto.

AVVERTE

Che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di legge

Che il personale designato all'espletamento dei servizi di polizia stradale, cui agli Art. 11 e 12 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, è incaricato del controllo sull'applicazione del presente provvedimento

Il Responsabile

CICALI CHIARA / InfoCamere S.C.p.A.